

VISTA la legge 20 maggio 1985, n. 222, “*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*”, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 47, secondo comma, per il quale “*A decorrere dall’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica*”;

VISTO l’articolo 48 della predetta legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, per il quale le quote dell’otto per mille a diretta gestione statale sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, nonché, a decorrere dalla ripartizione del 2023, recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, “*Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale*” e successive modificazioni, di seguito denominato “Regolamento”;

VISTO in particolare, l’articolo 2-bis, del Regolamento, recante i criteri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022, con il quale sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze presentate, per l’anno 2022, in relazione alle categorie di intervento relative a fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati e conservazione di beni culturali ai fini dell’ammissione alla quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale per l’anno 2022;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita, per il triennio 2021, 2022 e 2023, la Commissione per la valutazione tecnica degli interventi presentati ai fini dell’ammissione alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale per la tipologia “*Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati*”, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, di seguito denominata “Commissione”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021, recante l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2022, con il quale è stata fissata la dotazione del capitolo di spesa 224 “*Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell’otto per mille Irpef di pertinenza dello Stato*” in euro 86.023.133,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 584/Bil del 30 novembre 2022 recante l’assestamento di bilancio per l’anno finanziario 2022 sul capitolo di spesa 224 “*Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef di pertinenza dello Stato*” in euro 17.306.169,00;

VISTO che la dotazione da bilancio di previsione più l’assestamento per l’anno finanziario 2022 sul capitolo di spesa 224 “*Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell’otto per mille Irpef di pertinenza dello Stato*” ammonta ad euro 103.329.302,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 8, del decreto–legge 10 agosto 2023, n. 105, “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, la categoria “*Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*” concorre alla ripartizione delle risorse dell’otto per mille solo a partire dall’annualità 2023;

VISTO l’articolo 18, comma 2, lettera e) della legge 11 agosto 2014 n. 125, per il quale i mezzi finanziari dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono costituiti, tra l’altro, da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale dell’otto per mille dell’Irpef;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo del giorno 8 giugno 2023 con il quale è stato autorizzato il pagamento in favore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di un importo pari a euro 20.665.860,40;

VISTO che al netto della quota trasferita all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, la quota totale a diretta gestione statale dell’otto per mille dell’Irpef disponibile per la ripartizione per l’anno 2022 è pari ad euro 82.663.441,60 e che occorre dividerla in parti uguali per ciascuna delle cinque categorie, ai sensi dell’articolo 2-*bis*, comma 1, del Regolamento;

VISTO l'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", ove si stabilisce che "*le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica*" e per effetto del quale la procedura di assegnazione delle risorse relative alla categoria dell'edilizia scolastica viene gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTO l'art. 8-ter, comma 5, del Regolamento, per il quale i risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, sono utilizzati nella successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 566/Bil del 20 ottobre 2022 con il quale è stata disposta la variazione in aumento, sul capitolo di spesa 224, per un importo pari ad euro 11.490,60 per restituzione di somme non utilizzate per la categoria "*Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati*";

VISTO che per la categoria "*Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati*" la quota da ripartire, pari a euro 16.532.688,32, è aumentata di euro 11.490,60 per il recupero dei risparmi di spesa, per un totale di euro 16.544.178,92;

VISTO l'elenco delle istanze presentate per accedere alla ripartizione della categoria "*Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati*" per l'anno 2022, pari a n. 101 e indicate nell'**allegato AR 1**;

VISTA la relazione finale del 27 giugno 2023 con la quale la competente Commissione tecnica di valutazione rende conto dei lavori realizzati e delle valutazioni finali espresse in centesimi sui progetti idonei ed ammissibili al finanziamento;

VISTI in particolare gli elenchi delle istanze escluse dal procedimento di ripartizione, comprensive di quelle non procedibili, pari a n. 64, indicate nell'**allegato AR 2** e delle istanze idonee pari a n. 37, indicate nell'**allegato AR 3**;

VISTO che, all’esito dell’istruttoria svolta, tenuto conto della quota disponibile per la categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”, risultano interamente finanziabili tutti i n. 37 progetti ammessi in graduatoria, riportati nell’allegato AR 4;

PRESO ATTO che l’importo totale dei progetti ammessi a finanziamento, pari a euro 4.014.238,68, non esaurisce la somma a disposizione della categoria, pari a euro 16.544.178,92, e che residua un importo pari a euro 12.529.940,24 che può essere distribuito in favore delle altre tipologie di intervento;

VISTO l’articolo 2-bis, comma 2, del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 per il quale “*Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle cinque tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l’anno, la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento*”;

VISTO che, all’esito dell’istruttoria svolta per la categoria “*Calamità naturali*”, tenuto conto della quota disponibile per la categoria, risultano interamente finanziabili soltanto n. 8 dei n. 25 progetti in graduatoria e che, nella ripartizione della medesima categoria, residua un importo di euro 550.191,83, che non potrebbe essere utilmente assegnato al nono progetto in graduatoria, considerata l’entità del contributo richiesto;

RITENUTO OPPORTUNO al fine di ampliare la platea dei beneficiari del contributo per la categoria “*Calamità naturali*”, e al contempo consentire un’efficiente allocazione delle risorse disponibili, impiegare parte delle risorse residue della categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”, pari a euro 2.858.604,88, in favore della categoria “*Calamità naturali*”;

RITENUTO OPPORTUNO altresì riportare in aumento, sullo stanziamento del capitolo 224, al fine della ripartizione dell’anno 2023, l’intero importo di euro 9.671.335,36, che residua nella categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” all’esito della devoluzione di quota parte del residuo di ripartizione in favore della categoria “*Calamità naturali*” senza ulteriori attribuzioni alle altre categorie per l’anno 2022;

RAVVISATA la necessità di procedere all’assegnazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale per l’anno 2022 in esito ai risultati della graduatoria di valutazione;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 e 12 novembre 2022, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano,

sono state conferite le deleghe per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTI i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 13 marzo 2024, sulla proposta di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2022;

le premesse e gli allegati sono integralmente recepiti e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

D E C R E T A

ART. 1

- 1) Per l'anno 2022, la quota Irpef otto per mille a diretta gestione statale disponibile per la categoria *“Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”*, di cui all'articolo 2, comma 4, del Regolamento, è pari ad euro 16.544.178,92.

ART. 2

- 1) È approvato l'elenco delle istanze escluse dal procedimento – anno 2022 – della categoria *“Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”* per le motivazioni riportate nell'***allegato AR 2***.
- 2) È approvata la graduatoria – anno 2022 – della categoria *“Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”* degli interventi idonei al finanziamento mediante la quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale di cui all'articolo 1, del presente decreto, riportata nell'***allegato AR 3*** in ordine decrescente di punteggio espresso dalla Commissione tecnica di valutazione.
- 3) La graduatoria è valida per 12 mesi a partire dal giorno della pubblicazione sul sito www.governo.it sezione DICA otto per mille.
- 4) Le somme derivanti da eventuali rinunce torneranno in aumento sullo stanziamento del capitolo 224 per la successiva ripartizione.

ART. 3

- 1) Per l'anno 2022, la quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale destinata alla categoria *“Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”*, di cui all'articolo 1, del presente decreto è assegnata agli interventi riportati nell'elenco contenuto nell'***allegato AR 4***, secondo gli importi ivi specificati, per una spesa complessiva pari a euro 4.014.238,68.

- 2) Alla spesa relativa agli interventi ammessi al finanziamento per la categoria “*Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati*” si farà fronte mediante stanziamento sul capitolo 224 “*Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef di pertinenza dello Stato*” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 3) La somma residua, pari a euro 12.529.940,24, non esaurita dagli interventi ammessi a contributo, per euro 2.858.604,88 è destinata a favore della categoria “*Calamità naturali*” per la ripartizione dell’anno 2022, e per i restanti euro 9.671.335,36 sarà utilizzata nella ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef dell’anno 2023.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e successivamente pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 8 APR 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Alfredo Mantovano

Elenco allegati – – DPCM di ripartizione della quota otto per mille relativa all’annualità 2022 destinata alla categoria “*Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati*”:

- **Allegato AR1** – elenco istanze presentate – anno 2022;
- **Allegato AR2** – elenco istanze escluse dal procedimento di ripartizione e relativa motivazione – anno 2022;
- **Allegato AR3** – graduatoria finale dei progetti ammessi a valutazione anno 2022;
- **Allegato AR4** – elenco istanze ammesse a finanziamento per l’anno 2022.